

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../358828/2005

OGGETTO: COMUNE DI SANGANO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Sangano, con deliberazione del C.C. n. 33 del 29/06/2005 (*Prat. n. 74/2005*), trasmesso alla Provincia in data 13/07/2005 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 29/06/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 4 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- l'accorpamento, in un unico S.U.E., dell'area a servizi e di parte del tratto stradale delle zone denominate C2 – C3; contestuale rideterminazione dell'indice territoriale per mantenere invariata la capacità insediativa;
- la riduzione dell'area a verde attrezzato per lo sport e parcheggi, posta a nord della provinciale Pinerolo – Susa tra via Verdi e via Lanzetto, pari a 960 mq di verde attrezzato e 640 mq di parcheggi pubblici;
- la modifica dell'art. 13 delle “*Norme di Attuazione*” per consentire la realizzazione nell'area R2 prossima al torrente Sangone, di una palestra di iniziativa, proprietà e gestione privata, con l'obbligo di presentare una idonea perizia geologico – tecnica ed idraulica prima di attuare l'intervento;

consultati i servizi:

- Difesa del Suolo in data 26/07/2005;
- Programmazione Viabilità in data 27/07/2005;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Sangano con deliberazione C.C. n. 33 del 29/06/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) in riferimento all'accorpamento in un unico S.U.E. dell'ambito rinominato C3 "residenziale di nuovo impianto", localizzato tra via Trana e la S.P. n. 183, si fa presente che:
 - la proposta di introdurre una rotatoria sulla ex S.S. n. 589 (ex statale dei Laghi di Avigliana), seppur concordata in linea generale con il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia, **necessita per la sua collocazione di ulteriori approfondimenti in fase di stesura del progetto preliminare dell'opera pubblica**; per tale motivo si chiede di contattare il Servizio citato, al fine di individuare e dimensionare in modo opportuno tutti gli elementi costituenti la rotatoria compresi i raggi di curvatura per l'immissione;
 - si suggerisce inoltre, qualora non fosse riportato nelle Norme di Attuazione, di introdurre una specifica disposizione in base alla quale **eventuali variazioni dei tracciati stradali, in sede di progettazione esecutiva, non costituiscono Variante del P.R.G.C.**, purché tali variazioni avvengano all'interno delle fasce di rispetto delimitate dal Piano;
 - b) con riferimento alla proposta di modifica introdotta alla Norma dell'area R2 (art. 13) per abrogare le destinazioni non più ammissibili dopo l'approvazione e l'entrata in vigore del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), si osserva che l'ambito in questione ricade prevalentemente in fascia fluviale C; pertanto, come definito nell'art. 10.2 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP, dette aree possono essere classificate con limitazioni urbanistiche III, IIIa, IIIc, IIIb e II. In particolare la classe II potrà essere individuata con adeguate limitazioni e "La realizzazione di nuove opere ed edificazioni verrà in ogni caso condizionata da specifiche indicazioni tecniche contenute nelle Norme di Attuazione al P.R.G.C....." (Cfr. art. 10.2 citato). Si rammenta, inoltre, che l'art. 13.1 della Nota citata riporta: "...si ritiene necessario che le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento

urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77".

Alla luce di quanto sopra riportato, si suggerisce, anche in considerazione della destinazione urbanistica attribuita, **d'integrare gli atti della Variante in oggetto con uno studio idraulico - idrogeologico e di non demandare alla fase d'attuazione del progetto la redazione di "idonea perizia geologica - tecnica ed idraulica"** (cfr. punto 13.6.2, art. 13 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C.);

- c) si constata, infine, che nella deliberazione comunale **non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali**, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Sangano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....